

FOGLIO FEDERALE

Anno XXVIII

Berna, 29 marzo 1945.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Decreto federale

concernente

la domanda d'iniziativa per la famiglia.

(Del 21 marzo 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista la domanda d'iniziativa per l'inserzione di un articolo 33 *bis* nella Costituzione federale (protezione della famiglia) e il rapporto del Consiglio federale del 10 ottobre 1944;

visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione, e gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla votazione del popolo e degli Stati:

I. La domanda di iniziativa, che è del seguente tenore:

I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto domandano che, in virtù dell'art. 121 della Costituzione federale ed in conformità della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande di iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, venga inserito nella Costituzione federale il seguente

Art. 33 *bis*.

La Confederazione protegge la formazione e la conservazione della famiglia, base della società e dello Stato. La legislazione sociale, economica e finanziaria dovrà tener conto in modo particolare dei suoi diritti e bisogni.

Allo scopo di garantire economicamente la famiglia, la Confederazione favorisce il versamento d'asseggni per la famiglia, per i figli e per la vecchiaia, a chi lavora per conto proprio o alle dipendenze altrui, secondo il principio di casse di compensazione, di casse d'assicurazione o d'altri istituti analoghi; ove occorra, la Confederazione fonda delle casse.

La Confederazione ha facoltà di favorire le iniziative a pro della famiglia nel campo colonico ed edilizio e di sostenere le misure dirette a questo scopo.

I provvedimenti della Confederazione sono attuati con la collaborazione dei Cantoni; organizzazioni professionali, associazioni pubbliche e associazioni private possono essere chiamate a cooperarvi.

II. Il controprogetto dell'Assemblea federale, che è del seguente tenore :

« È inserito nella Costituzione federale il seguente articolo 34 *quinquies*:

La Confederazione tiene conto, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia.

La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l'affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni.

La Confederazione può appoggiare provvedimenti per la costruzione di alloggi e la colonizzazione interna a favore delle famiglie con numerosa prole. Una legge federale preciserà le condizioni alle quali la Confederazione può vincolare la sua partecipazione finanziaria; essa riserverà le disposizioni cantonali in materia di polizia edile.

La Confederazione istituirà, per via legislativa, l'assicurazione per la maternità. Essa potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione, l'affiliazione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche persone che non possono fruire delle prestazioni dell'assicurazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni.

Le leggi emanate in virtù del presente articolo saranno attuate con il concorso dei Cantoni; si potrà ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e privato.

Art. 2.

Si propone al popolo e agli Stati di respingere la domanda d'iniziativa (art. 1, numero I) e di accettare invece il controprogetto dell'Assemblea federale (art. 1, numero II).

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1944.

Il Presidente: **P. Aeby.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1945.

Il Presidente: **Altwegg.**

Il Segretario: **Ch. Osser.**

Decreto federale concernente la domanda d'iniziativa per la famiglia. (Del 21 marzo 1945.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1945
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	07
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.03.1945
Date	
Data	
Seite	453-455
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 228

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.